

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Gli artt. 3 e 6 del D. Lgs. 62/2017 intervengono sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano rispettivamente le classi della secondaria di primo grado.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, è possibile non ammettere un alunno alla classe successiva oppure all'Esame di Stato **con decisione assunta a maggioranza.**

CRITERI

Consiglio di classe in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline deliberano la non ammissione motivando con riferimento ai seguenti elementi **considerati non in blocco:**

1. l'alunno non ha registrato progressi significativi nel corso dell'anno scolastico;
2. le carenze hanno dimensioni e sono collocate in ambiti tali da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell'esercizio della cittadinanza;
3. l'alunno non possiede le abilità e competenze minime per affrontare la classe successiva;
4. l'alunno non ha dimostrato continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa;
5. I percorsi didattici personalizzati e di gruppo, proposti dalla scuola per migliorare gli apprendimenti, non hanno evidenziato esiti apprezzabili; l'alunno non ha avuto un atteggiamento collaborativo nei confronti delle opportunità di recupero.
6. si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l'alunno a superare le carenze, senza per questo innescare comportamenti e/o atteggiamenti che pregiudichino il suo percorso di apprendimento.